

[Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025](#)
[RG n.](#)

[Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025](#)



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Lisa Torresan Presidente, relatore ed estensore

dott. Maddalena Bassi Giudice

dott. Fabio Doro Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2077/2022** promossa da:

- parte attrice -

contro

- convenuti contumaci-

Conclusioni di parte attrice:

In via principale:

- accertare e dichiarare che le condotte esposte in narrativa costituiscono atti di mala gestione contrari ai doveri imposti all'amministratore e comunque condotte contrarie ai doveri dei soci ai sensi di legge e di statuto e che costituiscono fonte di responsabilità in capo:

Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025**RG n.****Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025**

• alla Sig.ra , nella sua qualità di amministratrice e socia della , ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 L.F.- 2476, comma 1 (azione sociale), comma 6 (azione dei creditori), comma 8 (responsabilità del socio) c.c., in ogni caso ex artt. 2394-2043 c.c. (azione dei creditori), nonché anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. – 2059 c.c. per il danno derivante dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216-223 L.F. – 110 c.p. imputabile direttamente all'amministratore in concorso al socio;

• al Sig. nella sua qualità di socio e amministratore di fatto della in solido con l'amministratrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 L.F.- 2476, comma 1 (azione sociale), comma 6 (azione dei creditori), comma 8 (responsabilità del socio) c.c., in ogni caso ex artt. 2394-2043 c.c. (azione dei creditori), nonché anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. – 2059 c.c. per il danno derivante dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216-223 L.F. – 110 c.p. imputabile direttamente all'amministratore in concorso al socio e, in ogni caso, per il reato imputabile al socio di cui all'art. 232, comma 3, lett. b) L.F.;

- per l'effetto dell'accertamento di cui al punto che precede, condannare la Sig.ra

nella sua qualità di amministratrice e socia della società , e il Sig. in qualità di socio e amministratore di fatto della medesima società, in solido tra loro, al pagamento in favore del Fallimento S.r.l. della somma di euro 200.000, come da provvedimento del G.D. di data 15.07.2024, a titolo di risarcimento del danno arrecato alla Società e alla massa dei creditori in conseguenza delle condotte contestate, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda, o comunque per il diverso ammontare che verrà determinato in corso di causa ovvero, in via ulteriormente subordinata, che sarà determinato secondo giustizia;

- accertata e dichiarata la responsabilità dei Sig.ri ai sensi degli artt. 216 – 223 L.F. – 110 c.p. e art. 232, comma 3, n. 2 L.F., disporsi l'applicazione dell'art. 59, lett. d), e art. 60 comma 2 DPR 131/1986 e quindi porre l'imposta di registro sull'eventuale sentenza di condanna interamente a carico dei Sig.ri .

In via subordinata: - per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dei prelievi di somme dalle casse sociali della S.r.l. indicati in narrativa, effettuati in assenza di giustificativi, da parte della Sig.ra

Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025**RG n.****Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025**

... e del Sig. ... ai sensi dell'art. 2033 c.c. c; - per l'effetto condannare la Sig.ra ... e il Sig. ... al pagamento del complessivo importo di euro 200.000 (come da provvedimento del G.D. di data 15.07.2024) in restituzione in favore del Fallimento ... S.r.l. delle somme indebitamente percepite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - accertata e dichiarata la responsabilità dei Sig.ri ... e ... ai sensi degli artt. 216 – 223 L.F. – 110 c.p. e art. 232, comma 3, n.2 L.F., disporsi l'applicazione dell'art. 59, lett. d), e art. 60 comma 2 DPR 131/1986 e quindi porre l'imposta di registro sull'eventuale sentenza di condanna interamente a carico dei Sig.ri ... In ogni caso: - con vittoria di spese del procedimento cautelare per sequestro conservativo n. ... /2021 R.G. – Tribunale di Venezia Sez. Impresa (Dott.ssa Liliana Guzzo); - con vittoria di spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento ... Srl ha evocato in giudizio ... e ... soci della società fallita, di cui la prima ricopriva anche l'incarico di amministratore, per vedere accertare i danni dagli stessi arrecati alla società, riconosciuti in via cautelare da questo Tribunale nel procedimento per sequestro conservativo avente r.g. 7196/2021.

Il Fallimento esponeva che la società era connotata da oggetto sociale ampio, nel cui ambito rientrava, quale attività principale, quella di vendita di veicoli di varia natura, svolta fino all'anno 2004, successivamente al quale gli introiti erano invece derivati da canoni di locazione di alcuni immobili acquisiti in forza di operazioni compiute nel corso degli anni e concessi in godimento a terzi.

Parte attrice rappresentava che già a partire dal 2007 risultavano iscritte a ruolo somme per tributi non pagati, che andavano accrescendosi nel corso degli anni e avevano indotto l'Agenzia delle Entrate Riscossione a presentare, nel settembre 2019, istanza per la dichiarazione di fallimento ex art. 6, l. Fall.

A detta dell'attrice, antecedevano la dichiarazione di fallimento una serie di condotte poste in essere dai convenuti che, in concorso tra loro, avevano depauperato il patrimonio della società in conseguenza della sistematica distrazione di somme in loro favore, avvenute secondo diverse modalità, per un ammontare complessivo di € 1.857.875,25.

Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025**RG n.****Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025**

Secondo la prospettazione dell'attrice, le operazioni di distrazione erano state registrate nella contabilità, sul mastro di conto n. 30592, denominato "Crediti diversi", e sul mastro di conto n. 30569, denominato "Crediti v/soci". Nello specifico, risultavano dal conto "Crediti diversi", per gli esercizi dal 2010 al 2016, trasferimenti in favore di per € 331.443,63 e trasferimenti in favore di per € 991.101,00.

Inoltre, sullo stesso conto, alla data del 1.1.2010, risultava un credito dalla società verso entrambi i soci/amministratori di € 412.110,47.

Il fallimento rilevava inoltre che dal conto "Crediti vs soci" risultavano distribuiti in favore dei convenuti, in data 26.5.2011, utili riferiti all'esercizio 2009 per euro 61.610,07 ciascuno, per un totale di € 123.220,14, benché la società avesse chiuso l'esercizio 2009 con una perdita di € 599.917.

Affermava che il conto n. 30592 veniva fatto quadrare, senza incasso effettivo di alcuna somma, tramite due scritture, di cui ai docc. n. 185 e n. 186 riversati in atti, in forza delle quali venivano portati a svalutazione un credito di € 1.231.779,11 ed un altro di € 314.553,59.

La curatela imputava dunque la responsabilità di tali prelievi a in qualità di amministratore, ed altresì a , in qualità di socio, poiché quest'ultimo, oltre ad avere intenzionalmente beneficiato delle somme indebitamente percepite, non si era opposto ai pagamenti intervenuti in favore di risultanti dalla contabilità e dai bilanci anche da lui stesso approvati per gli esercizi ricompresi tra il 2010 e il 2016. Il danno complessivo veniva quantificato in euro 1.857.875,25.

Affermava che le condotte contestate integravano anche il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 -223 L.F., da ritenersi imputabili direttamente all'amministratore e in concorso al socio che aveva beneficiato di parte delle distrazioni e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 232, comma 3, lett. b) L.F. sempre per la distrazione di somme.

A sostegno della consapevolezza del socio valorizzava inoltre la sistematicità delle condotte, che non potevano essere da lui ignorate, e sosteneva che il rapporto di parentela e il ruolo assunto dai fratelli in società consentisse di presumere la conoscenza circa la capacità nociva degli atti volti ad avvantaggiare altri soggetti in danno della società.

Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025

RG n.

Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025

In subordine, chiedeva che rispondesse del danno pari ad € 1.258.766,28, di cui € 1.052.711,07 per somme distratte dalla società in suo favore, come registrate in contabilità dal 2010 al 2016, ed € 206.055,21, quale metà del saldo crediti verso soci di € 412.110,47 risultante alla data del 01.01.2010 dal saldo di apertura del conto n. 30592.

In via ulteriormente subordinata ha chiesto che il danno imputabile a **c t** in via solidale fosse quantomeno quello riconosciuto in sede cautelare, pari ad € 1.114.321,14, e che a fosse imputato il danno di ulteriori € 331.443,64.

Considerato la rilevanza penale dei fatti contestati, il Fallimento chiedeva inoltre che, ai sensi dell'art. 59, lett. d), e art. 60 comma 2 DPR 131/1986, l'imposta di registro sull'eventuale sentenza di condanna fosse posta interamente a carico dei convenuti.

Non si sono costituiti i convenuti, i quali sono stati dichiarati contumaci all'udienza dell'8 febbraio 2023.

Nella prima memoria ex art. 183, VI comma, cpc, la curatela ha dato atto che, nelle more, entrambi i convenuti erano stati rinviati a giudizio e che, dalla lettura del capo di imputazione, emergeva il ruolo di amministratore di fatto di **c t**. Chiedeva dunque la condanna del convenuto contumace anche in tale veste.

All'udienza del 24 maggio 2023 parte attrice ha depositato l'autorizzazione del giudice delegato a ridurre la domanda sino all'importo di € 500.000,00, al fine di procedere in tal senso.

La causa è stata istruita tramite CTU contabile.

In sede di precisazione delle conclusioni, la domanda è stata ulteriormente ridotta all'importo di euro 200.000,00, giusta decreto autorizzativo del GD depositato in atti.

Ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice, così come delimitata *nel quantum* all'udienza di precisazione delle conclusioni, sia fondata, per le ragioni che seguono

In linea generale, va ricordato che l'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova

Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025**RG n.****Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025**

positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. È poi onere dell'attore quello di provare la sussistenza e l'entità del danno lamentato.

In argomento, si rinvia al costante e consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, formatasi in materia (Cass. Civ., sent. n. 22911/2010; n. 3409/2013; SS.UU. N. 9100/2015; ord. n. 2975/2020).

Va tuttavia ricordato che, come riconosciuto dalla storica pronuncia delle SS.UU. n. 9100/2015, "l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento dei danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", sicché "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno".

Ha dunque senso parlare dell'individuazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all'amministratore, della liquidazione del quantum debeatur e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all'amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato.

L'onere di allegazione che incombe sulla curatela assume quindi connotati e pregnanza diverse a seconda della tipologia di addebito contestato, e della natura della condotta e del danno lamentato.

In particolare, qualora la condotta imputata all'amministratore abbia natura distrattiva, è onere della parte attrice dimostrare l'avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estrance ai fini sociali, in favore dell'amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (cfr. Cass.civ., n 16952/2016; Cass.civ., 7048/2008, Trib. Milano 24 ottobre 2023).

Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025**RG n. :****Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025**

Venendo al caso in esame, per quel che concerne il preteso credito di € 412.110,47 risultante dal saldo del mastro denominato “Crediti diversi” per il periodo ante 2010, il CTU, dott. [REDACTED] ha ritenuto che tale importo non possa essere riconosciuto, difettando qualsiasi elemento di prova documentale dal quale possa desumersi che l’iscrizione contabile sia corrispondente ad effettive movimentazioni quali prelevamenti/pagamenti indebiti in favore di [REDACTED] e [REDACTED].

Il Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto l’ausiliario.

Occorre considerare, in proposito, che le scritture contabili sono documenti a formazione unilaterale con funzione rappresentativa delle operazioni compiute dall’ente societario: quanto in esse riportato potrebbe tuttavia non corrispondere alle risultanze della documentazione contabile societaria, ben potendo, gli amministratori, esporre in bilancio voci non corrette.

In difetto di un atto che comprovi l’effettiva esistenza ed il titolo dei “crediti diversi” di cui al conto in esame, non meglio specificati, non vi è alcuna concreta prova che tale voce corrisponda a prelievi o distrazioni poste in essere dall’amministratore, non essendovi dunque prova concreta dell’effettiva lesione del patrimonio societario e nemmeno del danno patito dalla società.

Correttamente dunque il CTU ha osservato: “*il generico saldo di riporto del mastro “crediti diversi” alla data dell’01.01.2010 quale prova della distrazione di denaro da parte dei sig.ni [REDACTED] è del tutto azzardato e non corretto: non si sa infatti da che tipo di operazioni derivi tale saldo, ben potendo essere rilevate nel mastro “crediti diversi” operazioni che non hanno alcuna attinenza con i prelievi indebiti dei predetti soggetti*” (pag. 15 CTU) .

Allo stesso modo il CTU ha appurato che non sussiste la distribuzione di utili di cui alla data 26.5.2011 per € 123.220,14 complessivi, poiché dal conto 30569, denominato “crediti v/soci”, risultano registrate in “dare”, con data 26.05.2011, due scritture contabili per cui risulta, altresì, contropartita in “avere” nel conto denominato “crediti diversi”. Di talché l’operazione è qualificabile quale mero giroconto contabile, priva di alcuna movimentazione reale di denaro.

Con riferimento agli atti distrattivi relativi al periodo intercorrente tra gli esercizi del 2010 e del 2016, il CTU ha invece accertato, dalle scritture contabili, prelevamenti in favore di [REDACTED] per euro 328.543,65 e per euro 991.101,00 in favore di [REDACTED]

Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025**RG n.****Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025**

Ha però specificato che per alcuni prelevamenti non risultano allegati documenti a riprova della loro fondatezza, ulteriori rispetto alle scritture contabili.

In particolare, i prelevamenti non documentati vengono così identificati:

- per l'anno 2010, prelevamenti per € 4.000,00 complessivi in favore di C e per € 1.000,00 in favore di
- per l'anno 2012, prelevamenti per € 15.000,00 complessivi in favore di
- per l'anno 2016, prelevamenti per € 14.644,94 complessivi in favore di C

Benché il CTU abbia ritenuto che essi “vanno comunque considerati in quanto la prova documentale dei medesimi è contenuta nelle scritture contabili prodotte in causa”, il Tribunale ritiene che gli stessi non possano ritenersi provati, in ragione delle le considerazioni sopra esposte circa il valore probatorio delle scritture contabili.

Il CTU ha inoltre rilevato che a fronte dei prelevamenti, i convenuti provvedevano a riversare, sul mastro di conto da cui provenivano gli importi oggetto di distrazione, somme di diversa entità, che ritiene debbano tenersi in considerazione ai fini del calcolo del complessivo ammontare distratto dalla società.

L'impostazione del CTU è corretta.

Ed invero, essendo onere del fallimento dimostrare l'effettivo ammontare del danno patito, ai fini di tale calcolo devono considerarsi non solo i prelevamenti, che hanno diminuito la capienza patrimoniale della società, ma anche i successivi atti di reintegrazione del patrimonio, avvenuti in parziale restituzione di quanto indebitamente prelevato, che emergono dalle scritture contabili, anche in assenza di rilievo da parte dei convenuti contumaci.

Sul punto, si rinvia al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui *“L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (nella specie, mediante le scritture contabili esibite e la consulenza tecnica d'ufficio disposta in ordine a quest'ultime), ancorché la questione non sia stata proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 180, comma 2, cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005.”* (Cass. civ. n. 14654/2015).

Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025**RG n.****Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025**

Trattandosi di versamenti confluiti nel medesimo conto da cui i prelevamenti sono stati effettuati, denominato " Crediti verso soci", in assenza di una diversa giustificazione circa i versamenti di cui si discute, è infatti del tutto plausibile ritenere che gli stessi debbano ritenersi avvenuti in parziale restituzione del credito vantato dalla società nei confronti dei soci per i prelevamenti indebitamente effettuati dal medesimo conto.

Posto che i versamenti tramite cui venivano rimpinguate le casse sociali vedevano quale autore l'amministratore , occorre altresì specificare che si deve ritenere che la sostanziale riconducibilità delle somme oggetto degli stessi all'uno o all'altro dei convenuti sia individuabile dalla descrizione dell'operazione contabile, la quale riporta, in alternativa, il nome di o quello di

Va ora rilevato che alcuni versamenti indicati nei mastrini contabili non sono supportati da idonea prova documentale. In particolare:

- per l'anno 2010, il CTU ha rilevato un versamento non documentato di € 10.000,00 effettuato da

- per l'anno 2013, versamenti documentati per € 2.000,00 complessivi da , nonché per € 5.150,00 complessivi da non risultano tuttavia documentati ulteriori versamenti per l'importo di € 1.504,93 complessivi da parte di e di € 950,00 complessivi da

- per l'anno 2014, versamenti per € 20.367,00 da , nonché € 40,83 riportanti quale descrizione operazione in contabilità la voce "versamento": non risultano documentati versamenti per euro 1.400,00 ad opera di , ed € 20 riportanti quale descrizione operazione in contabilità "versamento";

- per l'anno 2016 ha rilevato versamenti non documentati, riportanti quale descrizione operazione in contabilità "vers. banca c/c" per € 685,00 complessivi.

Ciò posto, si ritiene che il danno imputabile all'amministratore vada calcolato, per le ragioni sopra esposte, considerando solo i prelevamenti sorretti da specifica bancabile/estratto conto/assegno quali prove e al netto dei soli versamenti documentati effettuati dai

Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025**RG n. :****Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025**

Venendo dunque alla concreta quantificazione del danno patito da [REDACTED], dalla somma di cui il CTU ritiene abbia ella beneficiato, pari ad € 328.543,65, vanno detratti i prelevamenti non provati, come sopra riportati, pari ad € 18.644,94 (€ 14.644,94 + € 4.000), nonché i versamenti ripristinatori provati, pari ad € 25.557,83 (€ 20.367,00 + € 5.150,00 + € 40,83), per complessive distrazioni in suo favore per € 284.340,88. A questi si aggiungono le somme distratte in favore di [REDACTED] che vengono quantificate detraendo dalla somma determinata dal CTU, pari ad € 991.101,00, i prelevamenti non provati, come sopra riportati, pari ad € 16.000,00 (€ 15.000,00 + € 1.000,00), nonché i versamenti provati, pari ad € 2.000, per complessive distrazioni in favore del socio per € 973.101,00.

In conclusione, [REDACTED] è chiamata a rispondere per danni derivanti da *mala gestio* per € 1.257.441,88.

Quanto, invece, alla posizione di [REDACTED] va rilevato che l'allegazione circa una presunta responsabilità gestoria dello stesso, nella veste di amministratore di fatto, è stata articolata in modo del tutto generico, non avendo parte attrice evidenziato quali sarebbero gli elementi di novità, emersi dal procedimento penale, tali da giustificare un addebito a diverso titolo, salvo il fatto che, nel capo di imputazione, [REDACTED] è identificato anche come amministratore di fatto.

Parte attrice avrebbe invece dovuto specificare ed individuare, nella memoria ex art. 183, VI comma, cpc, gli elementi sintomatici della figura di amministratore di fatto, e poi offrire, in giudizio, idonea prova.

Tali oneri di allegazione e prova non sono stati assolti.

Solo nella comparsa conclusionale parte attrice ha allegato che gli elementi sintomatici di tale qualifica risiederebbero nella sistematicità delle condotte numerose operazioni distrattive poste in essere o, comunque, autorizzate dallo stesso [REDACTED].

Si tratta di allegazioni tardive e inammissibili.

La domanda proposta nei confronti di [REDACTED] quale amministratore di fatto, va, pertanto, rigettata.

[REDACTED] può tuttavia essere chiamato, quale socio, a rispondere degli indebiti prelevamenti a lui destinati.

Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025**RG n.****Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025**

La circostanza che si trattasse di pagamenti pervenuti nel suo conto corrente e dei quali ha beneficiato implica necessariamente l'intenzionalità del socio, posto che i non poteva non essere a conoscenza delle illecite attribuzioni a lui destinate, che può presumersi fossero il frutto di un accordo illecito tra fratelli

è quindi chiamato a rispondere, solidalmente con per il danno conseguente agli indebiti prelevamenti dei quali ha beneficiato.

Avendo la CTU accertato prelevamenti indebiti da parte di per un ammontare ampiamente superiore al *petitum* di euro 200.000,00, può dunque ritenersi superfluo l'accertamento della concorrente e solidale responsabilità di per i prelevamenti destinati alla sorella.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, e vanno condannati, in solido tra loro, a versare, in favore del fallimento, l'importo di euro 200.000,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale dalla domanda al deposito del presente provvedimento, e ad interessi legali dal deposito del presente provvedimento al saldo.

I convenuti, soccombenti vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, anche della fase cautelare, liquidate come in dispositivo.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di entrambi i convenuti, in solido tra loro.

Da ultimo il Tribunale rileva che i fatti per cui è causa sono astrattamente riconducibili alla fattispecie di reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 – 223 l. fall, trattandosi di atti distrattivi di ingente entità, che hanno determinato la graduale erosione del capitale sociale.

Sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 59, lett. d), e art. 60 comma 2 DPR 131/1986 e quindi per la prenotazione a debito dell'imposta di registro, che dovrà essere recuperata solidalmente nei confronti di Gianna e Mirco Portinari dei Sig.ri Portinari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- accerta la responsabilità di e per i fatti descritti in motivazione, e, per l'effetto;

**Sentenza n. 1270/2025 pubbl. il 13/03/2025
RG n. 2077/2022
Sentenza n. cronol. 770/2025 del 13/03/2025**

- condanna (.....) e (.....) in solido tra loro, a versare, in favore del Fallimento Srl, l'importo di complessivi € 200.000,00, oltre a rivalutazione ISTAT e ad interessi compensativi al tasso legale dalla data della domanda alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi legali dal presente provvedimento al saldo effettivo;

- condanna (.....) e (.....) a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, che si liquidano:

- quanto alla fase cautelare in euro 1.686,00 per esborsi ed euro 4.871,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e cpa come per legge;

- quanto alla fase di merito in euro 3.372,00 per esborsi ed euro 11.977,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e cpa come per legge;

- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico dei convenuti, in solido tra loro;

- Dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 59, lett. d), e art. 60 comma 2 DPR 131/1986 e quindi per la prenotazione a debito dell'imposta di registro, che dovrà essere recuperata solidalmente nei confronti di (.....) e (.....)

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025

Il Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Torresan

Immato Da: LISA TORRESAN Emissario Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 52207981456400